



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

**Al Comune di RIMINI**

Dipartimento Servizi di Staff

Piazza Cavour, n. 27 - 47921 Rimini

[dipartimento1@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento1@pec.comune.rimini.it)

**OGGETTO:** Quesito in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 0370318/2021 del 23/11/2021, acquisita al prot. n. DFP-0078225-A-23/11/2021, con cui codesta Amministrazione comunale ha posto il quesito in oggetto, chiedendo allo Scrivente di esprimere un parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni introdotte dell'articolo 3 del decreto-legge 80/2021, come convertito dalla legge 113/2021, che ai commi 7 e 7-bis hanno modificato l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 sul passaggio diretto di personale ad altra amministrazione (c.d. mobilità "volontaria" o concordata) e, al comma 7-ter, hanno confermato per i dipendenti neo assunti presso gli enti locali l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

Più in particolare, con la nota in riferimento si chiede di chiarire se le formule generiche utilizzate dal Legislatore per definire la costituzione del rapporto di lavoro («assunzione» ed «assegnazione»), valgano a limitare la mobilità in uscita non solo per il personale assunto a seguito di svolgimento di procedura concorsuale, ma anche per quello assunto all'esito di procedura di mobilità volontaria o obbligatoria e, in secondo luogo, di voler chiarire se le limitazioni temporali previste per il personale degli enti locali si applichino indistintamente a tutte le forme di mobilità volontaria o se, invece, possano essere derogate nel caso della cosiddetta mobilità per interscambio, in cui mediante percorsi di mobilità incrociati, due dipendenti di pari categoria e profilo professionale, si trasferiscono l'uno al posto dell'altro, con l'assenso delle due amministrazioni interessate.

Si espongono al riguardo le seguenti considerazioni.

La questione da dirimere sembrerebbe quella dell'apparente antinomia tra il disposto dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001 e quello del succitato articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 80/2021 ossia tra l'espressione richiesta del previo assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione, nel caso in cui si tratti di personale assunto da meno di tre anni, ovvero, argomentandosi *a contrario*, tra la possibilità, ora offerta al dipendente con



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

almeno tre anni di anzianità di servizio, di avvalersi del medesimo istituto del passaggio diretto ad altra amministrazione prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza (sempre che non si tratti di ente locale con meno di 100 dipendenti o delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale), e l'obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni, in caso di prima assegnazione.

Come anticipato, l'antinomia è solo apparente, poiché le disposizioni sopra richiamate, pur se contestualmente introdotte in sede di conversione del decreto-legge 80/2021, operano su piani distinti e diversi.

L'eliminazione infatti, a determinate condizioni, dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza per l'attuazione del passaggio diretto del dipendente ad altra amministrazione costituisce, in coerenza con gli accordi assunti in sede europea, una delle misure di semplificazione e di incentivazione dei trasferimenti di personale in mobilità, secondo modalità ordinarie e più complete rispetto a quelle introdotte in via sperimentale dallo stesso articolo 30 del d.lgs. 165/2001 (al comma 1, settimo periodo), mentre l'obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi, che esiste da tempo nell'ordinamento generale del lavoro pubblico (art. 35, comma 5-*bis*, d.lgs. 165/2001) e, come rilevato nella nota in riferimento, anche in quello settoriale del personale degli enti locali (art. 3, comma 5-*septies* del decreto-legge 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie, per soddisfarlo.

Dalla *ratio* della norma, dianzi enucleata, si evince che l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.

A ben guardare, depone in questo senso anche il disposto del più volte citato articolo 3, comma 7-*ter*, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che *"Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  
Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

*cinque anni “, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”. Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l'esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l'amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.*

Le suesposte considerazioni assorbono i restanti quesiti inerenti il chiarimento delle formule utilizzate dal Legislatore e l'applicazione delle disposizioni in esame alla cosiddetta mobilità per interscambio.

Il Direttore dell'Ufficio  
Riccardo Sisti



Firmato digitalmente da SISTI  
RICCARDO  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI